



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA  
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MICHELANGELO BUONARROTI"**

**Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico**

Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310  
tel. 0481/410628 - fax 0481/410955 - email: gois00900r@istruzione.it; gois00900r@pec.istruzione.it

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI**  
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 23 ottobre 2023

**Art. 1 - Finalità e riferimenti normativi**

Il presente Regolamento definisce i comportamenti delle studentesse e degli studenti che configurano mancanze disciplinari rispetto al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni e gli organi collegiali a cui spetta il compito di irrogarle.

Come stabilito dal Regolamento Generale dell'ISIS M. Buonarroti di Monfalcone, questo regolamento specifico è parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento, si rimanda alla seguente normativa vigente:

- DPR 24/6/1998, n. 249, "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria"
- DPR 21/11/2007, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria"
- D. Lgs. dello 1/9/2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30/10/2008, n. 169, che all'art. 2 introduce la valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10 nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione
- Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007, recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche
- DPR 22/6/2009, n. 122, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione delle studentesse e degli studenti e ulteriori modalità applicative in materia", ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169
- Indicatori relativi alla valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti approvati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel PTOF d'Istituto

- Regolamenti interni riguardanti l'uso dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e viaggi e i soggiorni linguistici.

### **Art. 2 - Doveri delle studentesse e degli studenti**

I doveri tendono a garantire un contesto scolastico consono all'attuazione del Patto Educativo di Corresponsabilità e alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa, nonché all'equilibrato esercizio dei diritti e dei doveri individuali di ciascun membro e di ciascuna componente della comunità scolastica, nel rispetto delle reciproche libertà, del benessere di tutti e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre per il personale docente e non docente della scuola questi sono giuridicamente definiti dal Contratto Nazionale di Lavoro e dal Codice Disciplinare, per quanto riguarda le studentesse e gli studenti vengono definiti, nel rispetto della normativa vigente, dal presente Regolamento.

### **Art. 3 - Responsabilità delle studentesse e degli studenti: criteri generali**

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le infrazioni e le eventuali sanzioni irrogate incidono sul voto comportamento secondo i criteri stabiliti nel PTOF.
4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
5. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale della studentessa o dello studente. Alla studentessa o allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica e non (sanzioni alternative).
6. Il temporaneo allontanamento della studentessa o dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con la studentessa o lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
7. L'allontanamento della studentessa o dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni può essere disposto per gravissimi motivi o quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso

la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dalla stessa studentessa o studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, alla studentessa o allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

8. Le attività extracurricolari e di ampliamento dell'offerta formativa (uscite, visite, viaggi, soggiorni linguistici, attività di PCTO etc.) sono considerate a tutti gli effetti attività scolastiche e pertanto sono sottoposte al presente Regolamento di Disciplina.

#### **Art. 4 - Comportamenti sanzionabili, sanzioni previste e organi deputati**

Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono raccolte nella tabella sotto riportata nella quale si individuano i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari (non gravi e facilmente verificabili, gravi e sanzionabili pecuniariamente), le relative sanzioni, e gli organi competenti a irrogarle.

Nei casi non previsti in modo esplicito, gli organi competenti procederanno per analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24.06.1998, n. 249) e alle successive modifiche previste dal DPR 21/11/2007, n. 235.

I numeri apposti accanto ciascuna tipologia di sanzione individuano gli organi deputati a irrogare la sanzione stessa:

1. Insegnante che ha accertato il comportamento;
2. Consiglio di Classe;
3. Consiglio di Istituto.

<b>Comportamenti sanzionabili</b>	<b>Tipologia delle sanzioni (in base alla gravità della violazione)</b>	<b>Sanzioni per reiterazione</b>
Abbigliamento non consono al contesto scolastico	Richiamo verbale (1) Nota sul registro di classe nel caso di abbigliamento riportante immagini o scritte volgari, offensive o discriminatorie (1)	Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori (1)
Azioni di disturbo nei corridoi Uscite dall'aula non autorizzate Uscite dall'aula non motivate Uscite dall'aula per un tempo superiore ai 10 minuti	Nota sul registro di classe (1)	Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori (1) Allontanamento di uno o più giorni dalla comunità scolastica alla seconda annotazione (2)
Utilizzo di dichiarazioni false e/o contraffazione di documenti/firme	Nota sul registro di classe (1) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 3 giorni (2)	Nota sul registro di classe con convocazione dei genitori (1) Allontanamento da 4 a dieci 10 giorni dalla comunità scolastica (2)

Copiatura durante una verifica, anche attraverso l'uso di dispositivi elettronici (Reg. uso Dispositivi Mobili, art. 2 punto 1)	Nota disciplinare con eventuale annullamento della prova e relativa registrazione come prova non valutabile (1)	Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori (1)
Comportamenti o espressioni irrispettose o lesive dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, della reputazione nei confronti dei componenti di tutta la comunità scolastica (anche attraverso l'uso improprio di social network; Reg. uso Dispositivi Mobili, punti 8-9).	Nota sul registro di classe (1) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni (2) <sup>1</sup> Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto (3)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (3)
Comportamenti o reati che implicano gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana o del patrimonio, e/o tali da rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone (si considerano appartenenti a questa specifica tipologia gli atti di bullismo e cyberbullismo definiti nell'art. 5 del Regolamento Bullismo e Cyberbullismo)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni (2) Esclusione dalla partecipazione a viaggi / soggiorni e altre attività extra curricolari (2) <sup>2</sup>	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10 (2) <sup>3</sup> Esclusione della studentessa o dello studente dallo scrutinio finale/non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (3)
Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola comprese le pertinenze esterne	Nota sul registro di classe (1) e sanzione economica secondo la normativa di legge	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 10 giorni (2)
Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose, non accidentale e/o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 10 giorni (2) e risarcimento del danno	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (2) e risarcimento del danno
Commettere furti	Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 6 giorni (2)	Allontanamento dalla comunità scolastica da 7 a 15 giorni (2)
Assumere sostanze stupefacenti.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni (2)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e conseguente valutazione inferiore ai 6/10 (3)

<sup>1</sup> Convertibile in attività alternative secondo le modalità previste dalla normativa vigente: 1 giorno di sospensione corrisponde a 5 ore di attività.

<sup>2</sup> La sanzione, nel caso non siano previsti viaggi/soggiorni o attività extracurricolari nell'anno in corso, si applica nell'anno/i successivo/i.

<sup>3</sup> Il particolare rilievo che la valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica della studentessa o dello studente richiede che sia adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari, e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

Assumere bevande alcoliche	Nota sul registro di classe (1) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni (2)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e conseguente valutazione inferiore ai 6/10 (3)
Mancato rispetto delle indicazioni dei docenti o adozione di iniziative personali durante uscite, viaggi o soggiorni linguistici (Reg. Viaggi, art. 8.3; Patto educativo di corresponsabilità per i Soggiorni Linguistici, all. 3 al Regolamento Viaggi)	Nota sul registro di classe (1)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 10 giorni (2)
Adozione di comportamenti pericolosi per sé e per gli altri durante uscite, viaggi o soggiorni linguistici (Reg. Viaggi, art. 8.3; Patto educativo di corresponsabilità per i Soggiorni Linguistici, all. 3 al Regolamento Viaggi)	Nota sul registro di classe (1) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni una volta rientrati dal viaggio di istruzione (2) Rientro anticipato dal viaggio / soggiorno (vedi Regolamento Viaggi, art. 8.5) (1 + DS) Esclusione dalla partecipazione a viaggi / soggiorni e altre attività extra curricolari (2) <sup>4</sup>	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 e conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10 (3)

### **Art. 5 - Irrogazione delle sanzioni e ricorsi**

Per tutti i comportamenti sanzionabili delle studentesse e degli studenti, dal più grave al meno grave, viene prevista una annotazione specifica sul registro di classe nella sezione “Note Disciplinari”.

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono disposte modalità diverse a seconda della tipologia delle stesse:

1. Per mancanze disciplinari lievi, sono previste note disciplinari riportate da ogni singolo docente sul registro di classe elettronico. Se l'infrazione è rilevata dal personale ATA, che collabora alla vigilanza, il rilievo va esposto direttamente al Dirigente Scolastico e al docente coordinatore di classe.
2. Per mancanze disciplinari che prevedono l'allontanamento della studentessa o dello studente dalla comunità è importante sottolineare che le sanzioni sono irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare della

<sup>4</sup> La sanzione, nel caso non siano previsti viaggi/soggiorni o attività extracurricolari nell'anno in corso, si applica nell'anno/i successivo/i.

studentessa o dello studente. Il promotore della sanzione deve informare, tramite relazione scritta, il DS, che provvede a dare avvio all'istruttoria.

3. Il DS convoca l'organo collegiale competente (per l'allontanamento fino a 15 giorni il Consiglio di classe, per periodi superiori ai 15 giorni il Consiglio d'Istituto - vedi anche art. 4), la famiglia della studentessa o dello studente e la studentessa o lo studente stesso, il quale, a sua volta, è chiamato ad esporre le sue ragioni.
4. In alternativa, la studentessa o lo studente può inviare una relazione scritta sull'accaduto. Il Consiglio di Classe o d'Istituto propone una sanzione disciplinare che viene comunicata per iscritto alla famiglia della studentessa o dello studente.
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame di Stato sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
6. Ai sensi del DPR 249/98 integrato con DPR 235/07, contro la sanzione è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 15 giorni. L'Organo di Garanzia è tenuto ad esprimersi, secondo le procedure previste dalla normativa, entro 10 giorni, confermando, modificando o respingendo la sanzione.
7. Come stabilito dalla normativa, e secondo le modalità in essa previste, è possibile presentare ulteriore ricorso contro la decisione dell'Organo di Garanzia interno presso l'Organo di Garanzia regionale.

#### **Art. 6 - Criteri per il risarcimento dei danni causati dalle studentesse o dagli studenti**

Per il risarcimento dei danni causati da studentesse e studenti alle strutture e alle attrezzature del Liceo valgono i seguenti criteri:

1. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti degli edifici scolastici e dei beni di proprietà della scuola è tenuto a risarcire il danno;
2. Nel caso in cui i danni riguardano gli edifici scolastici (strutture murarie, impianti, arredi, etc.), sarà l'ente locale proprietario o l'ente locale incaricato delle opere di manutenzione a provvedere alle azioni che saranno ritenute opportune per ottenere il risarcimento dei danni;
3. Nel caso in cui i danni riguardano i beni di proprietà della scuola (altri arredi, dispositivi, attrezzature di laboratorio, etc.), l'azione finalizzata ad ottenere il risarcimento spetta alla stessa istituzione scolastica;
4. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola, e destinate alle necessarie riparazioni, mediante rimborso - anche parziale - delle spese sostenute dall'ente locale, o attraverso interventi in economia.

#### **Art. 7 - Disposizioni finali**

Il presente Regolamento di Disciplina delle studentesse e degli studenti viene approvato dal Consiglio d'Istituto in data 23 ottobre 2023, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.